



ItaliaOggi

Numero **067**, pag. **26** del **20/3/2010**

Autore: **di Benito Fuoco**

## **Il fondo patrimoniale annulla l'ipoteca fiscale**

*Sentenza della commissione tributaria provinciale di Grosseto*

Il concessionario della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria a tutela di quanto reclamato per crediti erariali e contributivi sopra un bene inserito in un fondo patrimoniale; infatti, oltre che mancare una inerenza diretta ed immediata tra i crediti erariali e contributivi e i bisogni della famiglia, questi debiti possono essere da questa non conosciuti e sono del tutto estranei alle sue necessità. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 280/4/2009 emessa dalla commissione provinciale di Grosseto e depositata in segreteria il 30 novembre scorso. Il collegio tributario provinciale toscano, dopo aver delineato la situazione giuridica nei suoi aspetti essenziali, esamina la fondatezza della contestazioni mosse dal ricorrente in riferimento specifico alla valenza ed operatività della iscrizione ipotecaria operata sui beni costituiti sul fondo patrimoniale iscritto prima dell'ipoteca cautelare. La commissione, in prima battuta, osserva il divieto stabilito dall'articolo 169 del codice civile, dove si dice che non è consentito «...ipotecare, dare in pegno... beni del fondo patrimoniale, se non con il consenso di entrambi i coniugi...». La norma, infatti, nella sua chiara lettura e funzione, si riferisce esclusivamente al divieto dei coniugi di iscrivere sul bene ipoteca volontaria, là dove non ci sia il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli, con l'autorizzazione concessa dal giudice; tuttavia, aggiunge la commissione, l'iscrizione ipotecaria trova il suo limite nel disposto di cui all'articolo 170 del codice civile, che stabilisce che l'esecuzione, sui beni del fondo... non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nella specie, è evidente non esserci alcun rapporto obbligatorio tra il credito erariale e i bisogni della famiglia, vertendosi in materia di imposte e contributi previdenziali di un terzo soggetto che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia stessa. E invero il ricorrente ha eccepito che l'azione di formazione della cautela ipotecaria adottata dalla Equitalia investe crediti, di natura tributaria o previdenziale, che sono totalmente avulsi dagli scopi estranei ai bisogni della famiglia; il collegio, proprio per la natura di tali crediti che riguardano Iva, contributi per servizio sanitario nazionale, contribuzioni Inps e Inail oltre a omessa iscrizione alla camera di commercio e sanzioni stradali, ha ritenuto che tali crediti non siano stati contratti per soddisfare bisogni della famiglia e ha annullato l' illegittima iscrizione ipotecaria.

**ItaliaOggi copyright 2004 - 2010. Tutti i diritti riservati**

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare [mfhelp@class.it](mailto:mfhelp@class.it)

[Torna indietro](#) 

[Stampa la pagina](#) 